



Consiglio Regionale della Calabria

VIII LEGISLATURA
75^a Seduta
Lunedì 21 dicembre 2009

Deliberazione n. 400 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 “Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici”.

Presidente: Giuseppe Bova
Consigliere - Questore: Giuseppe Guerriero
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 47, assenti 3

...omissis...

Il Presidente, quindi, trattandosi di articolo unico, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione direttamente la legge in argomento e, deciso l'esito - presenti e votanti 47, a favore 47 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Bova

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Guerriero

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 23 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
(G. Multari)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 400 del 21 dicembre 2009

VIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

19 OTTOBRE 2009, N. 31 "NORME PER IL RECLUTAMENTO

DEL PERSONALE – PRESIDI IDRAULICI"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2009.

Reggio Calabria, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Bova)



Art. 1

1. All'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, sono abrogate le parole "anche tra quello dei bacini LSU e LPU".

2. L'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale, l'Afor è autorizzata ad assumere personale part-time con qualifica di sorvegliante, addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati e ufficiale idraulico, necessario allo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16, legge 29 febbraio 1987, n. 56, eseguite secondo le procedure di cui alla delibera della Giunta regionale n. 266 del 14 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presso le competenti sedi decentrate per l'impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno dei singoli presidi idraulici".

3. L'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è sostituito dal seguente: "La copertura finanziaria della presente legge è assicurata dal Bilancio regionale".

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".